

Il presente mod. VA03/04 è costituito da 42 pagine



Generali Italia S.p.A.

VALORE AGRICOLTURA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'azienda agricola

Contraente :

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE AGRICOLTURA PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI

1. DEFINIZIONI

Se non espressamente derogato nelle singole Sezioni, le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Generali Italia S.p.A.

Archivi

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm.

| | |
|--------------------------|--|
| Armadi forti | Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg. |
| Armadi forti | Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg. |
| Attività agricola | L'esercizio di attività dirette alla coltivazione del terreno e/o all'allevamento di animali, nonché quelle dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e/o zootecnici da cui deriva un reddito agrario ai sensi della legislazione fiscale. |
| Attrezzature | Attrezzature e macchinari (anche elettrici ed elettronici), nonché gli attrezzi, il tutto necessario allo svolgimento dell'attività agricola. Sono compresi a titolo di esempio gli essiccatoi, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti e l'attrezzatura anche fissa di stalla, di sala di mungitura e di cantina; sono altresì compresi i contenitori di capacità pari o superiore a 100 litri – <i>escluse vasche e cisterne in muratura che rientrano nella voce "Fabbricati"</i> -, i silos in vetroresina ed altri materiali combustibili, le arnie, le celle frigorifere non in muratura. <i>Sono escluse le attrezzature e i macchinari per ufficio (compresi in "Effetti domestici"), le macchine agricole e le serre.</i> |
| Azienda agricola | Il complesso dei beni, mobili ed immobili, impiegati per l'esercizio dell'attività agricola. |
| Casseforti | Mobili aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate. |
| Disabitazione | Assenza continuativa dai locali ad uso abitazione dell'Assicurato o delle persone da lui dipendenti. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. |
| Documenti | Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. |
| Effetti domestici | Il contenuto dei locali adibiti ad abitazione del Contraente costituito da: <ul style="list-style-type: none">- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di |

casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);

- vestiti, pellicce, libri, telecamere e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.);
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- tutto quanto serve per ufficio: attrezzatura, macchine elettriche ed elettroniche, arredamento, archivi e documenti;
- mobili, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato i cui locali sono adibiti, anche parzialmente, ad abitazione; nonché, se i locali sono in affitto, usufrutto o comodato:
- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- manufatti stabilmente fissati al fabbricato;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.
Sono esclusi i veicoli soggetti a immatricolazione e, comunque, le macchine agricole.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
| Europa Occidentale | Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Malta. |
| Fabbricati | <p>Le costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura considerate immobili per natura e destinazione (escluse le serre), compresi impianti fissi, idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento al servizio del fabbricato.</p> <p>Sono compresi fissi, infissi, le pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, le installazioni considerate immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture non aventi valore artistico e le recinzioni, i silos totalmente incombustibili, le vasche e le cisterne e le celle frigorifere in muratura, le tettoie. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.</p> <p><i>Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato, le piante, le tubazioni interrato e quanto indicato alle voci "Attrezzature" e "Effetti domestici".</i></p> |
| Familiari | I componenti della famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di famiglia. |
| Fissi ed infissi | Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi). |
| Fondi relativi all'azienda | <p>Appezamenti di terreno agricolo, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, impiegati per l'esercizio di attività agricola.</p> <p>Ove esistano più fondi si considerano relativi all'azienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fondo indicato nel frontespizio di polizza, - i fondi che non distano da esso più di 300 metri (distanza misurata tra i punti più vicini dei relativi confini), anche se non espressamente indicati, - i fondi espressamente indicati nell'apposita appendice di polizza, <p>a condizione che siano tutti ubicati in territorio italiano.</p> |
| Foraggio | Fieno ed in genere qualsiasi prodotto erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia. |
| Furto | Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |

PARTE COMUNE

| | |
|---|--|
| Implosione | Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
| Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
| Incombustibili | Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno). |
| Macchine agricole | I veicoli classificati come “macchine agricole” dal Codice della Strada in vigore al momento della stipulazione dell'Assicurazione. |
| Rapina | Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
| Recinto | Area di pertinenza dell'azienda agricola, delimitata da fabbricati, da mura, cancellate, rete metallica, steccato, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, barre. |
| Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio. |
| Scorte e prodotti | I prodotti agricoli dell'azienda dopo il raccolto e/o la prima trasformazione (vino, olio, ecc.), le sementi, i mangimi (incluso il mais), i combustibili, i concimi, i legnami in genere (inclusi fascine, canapuli, vimini, canne stramaglie e simili) e le altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda agricola nonché i relativi imballaggi e contenitori di capacità inferiore a 100 litri. Sono altresì compresi gli animali da cortile (polli, tacchini, anatre, conigli, ecc.) e le api domestiche. <i>Sono comunque esclusi il foraggio, i prodotti prima del raccolto ed i cereali non trebbiati.</i> |
| Serre | Struttura ad uso agricolo con pareti esterne in vetro, lastre di cemento-amianto o materiali plastici (metacrilato, policarbonato, vetroresina, polietilene, PVC ecc.). |
| Territorio italiano | I territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. |
| Valori | Denaro, carte valori e titoli di credito in genere. |
| Valore a nuovo / commerciale / d'uso | Criteri alternativi con cui vengono valutati i beni rientranti in ciascuna partita. |
| Vetro stratificato di sicurezza | Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm. |

2. CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

() si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento*

PARTE COMUNE

*ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 2

Proroga dell'assicurazione *In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno), con il massimo di 2 anni.*
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3

Assicurazioni presso diversi assicuratori *Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.*
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4

Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società *La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.*
Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 5

Recesso in caso di sinistro *Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione al Contraente tramite lettera raccomandata.*
Il recesso ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6**Indicizzazione**

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento - che per altro si applicherà per almeno quattro volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.

Art. 7**Oneri**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8**Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9**Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

FINE TESTO SEZIONE

VALORE AGRICOLTURA

SEZIONE INCENDIO

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni che si trovano **nell'ambito dei fondi relativi all'azienda agricola individuata in polizza** e che rientrano tra le partite per cui siano state indicate in polizza le relative somme.

Art. 1 - Fabbricati

I fabbricati (assicurati e/o contenenti le cose assicurate) corrispondono al tipo indicato in polizza e così definito:

Tipo 1:

*fabbricati, anche separati tra loro da spazio vuoto, adibiti alle attività agricole (compresi gli eventuali locali ad uso abitazione) ma **senza** esistenza in alcun locale di deposito di **fieno, paglia, stamaglie e simili** ad eccezione del deposito in silos totalmente incombustibili o sotto tettoie separate da spazio vuoto dagli altri fabbricati oppure del deposito di un quantitativo necessario al mantenimento per due giorni del bestiame dei fondi relativi all'azienda;*

Tipo 2:

*fabbricati, anche separati tra loro da spazio vuoto, adibiti alle attività agricole, (compreso il deposito di **fieno, paglia, stamaglie e simili**) e con esistenza, in almeno un fabbricato, di locali adibiti ad uso abitazione;*

Tipo 3:

*fabbricati, anche separati tra loro da spazio vuoto, adibiti alle attività agricole, (compreso il deposito di **fieno, paglia, stamaglie e simili**) ma **senza** locali adibiti ad uso abitazione in alcuno dei fabbricati.*

I fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, devono trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili; struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici. È ammessa la presenza di materiali combustibili impiegati per coibentazioni di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato di materiali incombustibili.

Sono altresì assicurati fabbricati che presentano caratteristiche costruttive diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta, non superi, però, 1/5 di quella coperta dai fabbricati assicurati.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i fabbricati in rovina o abbandonati.

Qualora coesistano fabbricati di proprietà e in affitto e siano indicate in polizza somme assicurate sia per la partita Fabbricati, sia per la partita Rischio Locativo, la partita Fabbricati si intende riferita esclusivamente ai fabbricati di proprietà dell'Assicurato.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore a nuovo**.

Art. 2

Effetti domestici Intendendosi per tali i beni indicati nella relativa Definizione e contenuti nei fabbricati o parti di essi adibiti ad abitazione.

I locali dell'abitazione si intendono comprensivi dei locali - ove esistenti - adibiti ad ufficio privato dell'azienda agricola, del Contraente o dei suoi familiari.

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurati gli Effetti domestici ed anche in eccedenza alla relativa somma assicurata:

- **“Valori”**, sia relativi alla famiglia sia relativi all'azienda, fino ad un limite di euro 1.500,00;
- **“Documenti”**, sia relativi alla famiglia sia relativi all'azienda, fino ad un limite di euro 4.000,00.

Sono esclusi dalla presente assicurazione i beni oggetto di leasing, se coperti da polizza, nonché quelli assicurati con apposita polizza elettronica.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore a nuovo**.

Art. 3

Macchine agricole Intendendosi per tali le macchine agricole facenti parte dell'azienda agricola e impiegate nella conduzione della medesima.

Per le macchine agricole **munite di targa di immatricolazione** l'assicurazione è operante esclusivamente se il Contraente o i suoi familiari risultino intestatari delle medesime dalla Carta di Circolazione rilasciata dalle competenti autorità. Per esse l'assicurazione è operante anche quando si trovino **fuori dai fondi** dell'azienda agricola purché in territorio italiano.

Sono esclusi dalla partita i veicoli oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore commerciale**.

Art. 4

Attrezzature Intendendosi per tali i beni indicati nella Definizione “Attrezzature” facenti parte dell'azienda agricola e impiegati nella conduzione della medesima.

Sono esclusi dalla partita i beni oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione, nonché quelli assicurati con apposita polizza elettronica.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore allo stato d'uso**.

Art. 5

Scorte e prodotti Intendendosi per tali i prodotti agricoli raccolti, i beni e gli animali indicati nella relativa Definizione facenti parte dell'azienda agricola.

Sono esclusi dalla partita i prodotti agricoli prima del raccolto e gli animali domestici.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata, in base al **valore commerciale con applicazione di un limite massimo di indennizzo di euro 1.000,00 per le api**.

Art. 6

Bestiame Intendendosi per tale i bovini (compresi i bufali), gli equini, i suini, i caprini, gli ovini, gli struzzi facenti parte dell'azienda agricola.

Sono esclusi dalla partita gli animali domestici e da cortile.

Per gli animali rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata, in base al **valore commerciale con applicazione di un limite massimo di indennizzo di euro 15.000,00 per ciascun capo**.

Art. 7

Foraggio Intendendosi per tale il fieno e qualsiasi prodotto erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame nonché la paglia, facenti parte dell'azienda agricola.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata, in base al **valore commerciale**.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 8

Incendio

La Società si obbliga a indennizzare i **danni materiali e diretti** causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, salvo quanto previsto alla lettera e), compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **esplosione e scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei fondi relativi all'azienda, salvo quanto previsto alla lettera e), compresi i danni causati da ordigni esplosivi;

SEZIONE INCENDIO

- c) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici per cui opera la successiva lettera l);
- d) **fumo, gas o vapori** sviluppatasi a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri dai confini del fondo;

Eventi sociopolitici

- e) incendio, esplosione o scoppio verificatisi in conseguenza di **atti vandalici o dolosi**, compresi **tumulti popolari**, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- f) **guasti** da atti vandalici o dolosi anche arrecati da persone che prendano parte a **tumulti popolari**, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; sono compresi i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate in occasione di furto o rapina ferma l'esclusione dei danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

per ogni sinistro di cui ai punti e) ed f) il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, con detrazione di una franchigia, per ogni partita, del 3 pro-mille della somma assicurata, con il minimo di euro 200,00 ed il massimo di euro 1.500,00 e fino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

In caso di danno ad "Effetti domestici", fermo il limite dell'80% della somma assicurata, si applicherà solo una franchigia fissa di euro 200,00.

Altri danni

- g) **onda sonora**, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni;
- i) **urto di veicoli stradali** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, se assicurata la partita "Fabbricati" e limitatamente ai danni agli stessi ed a quanto in essi contenuto;
- k) **implosione**;
- l) **scariche, correnti od altri fenomeni elettrici**, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica, anche sugli apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni rientranti nella partita "Effetti domestici" nonché nella partita "Bestiame" a termini dell'art. 11.

Sono esclusi dalla copertura i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi.

Relativamente alle macchine elettroniche da ufficio (computer, fotocopiatrici, fax ecc.), anche se utilizzate per uso domestico, l'indennizzo viene, inoltre, effettuato fino ad un massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione.

- m) **Fumo, gas o vapori**, sviluppatasi e fuoriusciti a seguito di **guasto** improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

Sono esclusi i danni derivanti da corrosione o difetto di manutenzione.

- n) Fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale od occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati, compresi i relativi raccordi, *escluse comunque le tubature interrato.* Sono esclusi i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture e quelli causati da traboccamento o rigurgito di fogna e da gelo.

Se assicurata la partita "Fabbricati" sono comprese altresì le spese

necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura od occlusione degli impianti al servizio del fabbricato che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, **fino a euro 2.000,00** per periodo di assicurazione.

*Per ogni sinistro di cui ai punti l), m), n) il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una **franchigia** di euro 150,00 per ciascun sinistro.*

A parziale deroga dell'art. 14 punto i), se assicurata la partita Effetti Domestici la Società indennizza altresì i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi che abbiano dato luogo a danni indennizzabili con la presente polizza causati alle **provviste alimentari ad uso domestico** conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, fino ad un **massimo** di euro 750,00 per periodo di assicurazione e con **franchigia** di euro 50,00 per ogni sinistro.

Colpa grave

La Società indennizza anche i danni causati da **colpa grave** del Contraente o dell'Assicurato, dei suoi familiari, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 9

Bonus spese

La Società inoltre rimborsa le spese sostenute per:

- a) la **demolizione, sgombero e trasporto** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, **fino a concorrenza di euro 10.000,00** per sinistro.
- b) **l'alloggio durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati** occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
La garanzia è operante **fino ad un massimo di euro 100,00 giornaliera e di euro 3.000,00 per sinistro.**
- c) **rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici**, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati occupati dall'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
La garanzia è operante **fino ad un massimo di euro 2.500,00** per sinistro.
- d) **riparare** i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine a **serre**, costruite con strutture portanti incombustibili e coperte in vetro o materiale plastico rigido.
La garanzia è operante **fino ad un massimo di euro 1.500,00** per periodo di assicurazione.
- e) **smassare il foraggio**, colpito da fermentazione anomala, **fino a concorrenza del 20% della somma assicurata** per la partita Foraggio con il **massimo di euro 5.000,00** per periodo di assicurazione.

SEZIONE INCENDIO

Art. 10**Garanzie per scorte e prodotti**

Se assicurata la partita Scorte e prodotti la Società risarcisce anche i danni materiali e diretti:

- a) derivanti da **perdita di vino e/o olio e/o latte** a seguito di rottura accidentale di contenitori con capacità uguale o superiore a 100 litri, causata da guasto o rottura accidentale dei predetti contenitori e delle relative valvole, saracinesche o tubazioni.

Sono escluse le perdite:

- da stillicidio dovute ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e delle loro chiusure, a corrosione o usura;
- dovute a lesioni esistenti nei contenitori al momento della stipulazione della presente garanzia;
- che si verificassero per non aver l'Assicurato provveduto nel modo più efficace e nel tempo tecnicamente necessario all'arresto della dispersione individuata.

La garanzia opera **fino a concorrenza del 10% della somma assicurata** per la partita Scorte e Prodotti con il **massimo** di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione e con **franchigia** di euro 50,00 per sinistro.

- b) conseguenti, a parziale deroga dell'art. 14 punto i), ad eventi che abbiano dato luogo a danni indennizzabili con la presente polizza causati **alla frutta, agli ortaggi, al latte, ai latticini, alla carne** conservati in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero; la garanzia opera **fino a concorrenza del 10% della somma assicurata** per la partita Scorte e Prodotti, con il **massimo** di euro 3.000,00, per periodo di assicurazione e con **franchigia** di euro 100,00 per sinistro.

Art. 11**Garanzie per il bestiame**

Se assicurata la partita Bestiame la Società risarcisce i danni materiali e diretti:

- a) agli animali, causati da **folgorazione** dovuta a guasto improvviso ed accidentale di impianto elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica nonché a dispersione di corrente elettrica su strutture metalliche;
- b) agli animali, causati da **asfissia o intossicazione** direttamente derivanti da fumo, gas e vapori di cui ai punti d) e m) dell'art. 8.
Per i danni derivanti dagli eventi di cui al punto m) dell'art. 8 la garanzia opera fino ad un **massimo del 70% della somma assicurata** ed in ogni caso con applicazione di uno **scoperto del 20%**.

Per gli animali di cui sia possibile l'identificazione l'assicurazione è operante anche quando si trovino **fuori dai fondi** dell'azienda agricola sui pascoli e lungo le strade che ivi conducono (**alpeggio**), purché in territorio italiano, sempreché i danni siano causati dagli eventi di cui all'art. 8 lettere a), b), c), d).

La Società risarcisce altresì i danni da **traumi e le lesioni** agli animali assicurati verificatisi, anche indirettamente, in conseguenza di eventi previsti in polizza che diano luogo a un danno indennizzabile a termini del presente contratto. In tal caso è operante una **franchigia** di euro 100,00 per sinistro.

La Società inoltre rimborsa le spese sostenute per **il ricovero del bestiame durante il tempo necessario al ripristino della stalla**, se danneggiata e resa inutilizzabile a

seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Nessun indennizzo spetterà per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

La garanzia è operante fino ad un **massimo** di euro 100,00 **giornaliere** e a euro 3.000,00 **per sinistro**.

Art. 12

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del **massimale indicato in polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle **cose** di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **fino a concorrenza del 20% del massimale** stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *provocati da beni assicurati quando si trovino fuori dai fondi relativi all'azienda;*
- b) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- c) *di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Relativamente a questa garanzia non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i suoi familiari;*
- *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.*

Art. 13

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai fabbricati ubicati nell'ambito dei fondi relativi all'azienda agricola individuata in polizza e tenuti in affitto dall'Assicurato stesso.

3. ESCLUSIONI

Art. 14

Danni non assicurati

L'assicurazione non opera per i danni:

- a) *determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- b) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- c) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*

SEZIONE INCENDIO

- d) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- e) *da smarrimento o da sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) *al veicolo, alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) *conseguenti a fermentazione anomala o combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;*
- h) *a cose detenute da clienti che fruiscono di servizi agrituristici;*
- i) *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero.*

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 15

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve:

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

Art. 16

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o

fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 17

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. *Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal contratto;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i relativi criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

SEZIONE INCENDIO

Art. 19**Valore delle cose assicurate**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per i **Fabbricati** si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per gli **Effetti domestici** si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità;
- per l'**Attrezzatura** si stima il relativo “valore allo stato d'uso” al momento del sinistro valutandolo stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per qualità, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le **Macchine agricole**, le **Scorte e prodotti**, il **Foraggio** e il **Bestiame** si stima il relativo valore commerciale al momento del sinistro, comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'Assicurato. Per le Macchine agricole tale valore si intende comprensivo solo di pezzi di ricambio e di accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo aggiunti, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Art. 20**Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita **Fabbricati**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per i beni rientranti nella partita **Effetti Domestici** l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- *per gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi e i computer si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:*
 - *per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;*
 - *per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso – intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra*

circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;

- *per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;*
- *per i documenti, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento;*
- *per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;*
- *per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

Per i beni rientranti nelle altre partite l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Per le **Macchine agricole** l'ammontare del **danno parziale** viene determinato in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti riparate o sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

La Società non indennizza i danni indiretti quali, ad esempio, i cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo non sia espressamente previsto.

Art. 21

Assicurazione parziale

*Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell'art. 19 “Valore delle cose assicurate”, eccedeva al momento del sinistro la **somma assicurata maggiorata del 10%**, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Nel caso in cui in polizza sia riportato tra i codici di clausole speciali il codice A343 – e pertanto non è operante il disposto dell'art. 6 “Indicizzazione” della PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI - non si terrà conto della maggiorazione del 10% delle somme assicurate.

Art. 22

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

SEZIONE INCENDIO

Relativamente alla partita “Fabbricato”, il pagamento del “supplemento d’indennizzo” è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 23

Limite massimo dell’indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile nonché di quanto previsto dall’art. 2 per “Valori” e “Documenti”.

Art. 24

Anticipo sul pagamento dell’indennizzo

L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a *condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00.*

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00.

Art. 25

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, *purché il Contraente ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall’accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.*

Art. 26

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 27

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per terzi assicurati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 28

Norme liquidative particolari per le garanzie di Ricorso terzi e Rischio locativo *In relazione alle garanzie Ricorso terzi e Rischio locativo il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.*

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

FINE TESTO SEZIONE

SEZIONE INCENDIO

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE AGRICOLTURA

SEZIONE FURTO

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni che si trovano **nell'ambito dei fondi relativi all'azienda agricola individuata in polizza** e che rientrano tra le partite per cui siano state indicate in polizza le relative somme.

Art. 1 - Effetti domestici

Intendendosi per tali i beni indicati nella relativa Definizione **contenuti** nei fabbricati o parti di essi adibiti ad abitazione **come dimora abituale del Contraente**.

I locali dell'abitazione si intendono comprensivi di locali – ove esistenti – adibiti ad ufficio privato dell'azienda agricola, del Contraente o dei suoi familiari.

Si intendono inoltre assicurati mobilio, arredamento, vestiario, cicli, ciclomotori, attrezzi non agricoli e provviste ad uso domestico contenuti negli altri fabbricati del fondo entro il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00.

Qualora i locali non siano adibiti ad abitazione come dimora abituale del Contraente la partita si intende composta esclusivamente dai beni utilizzati per l'ufficio.

*L'assicurazione è prestata fino a concorrenza della somma assicurata e con applicazione dei seguenti **limiti d'indennizzo**:*

- *per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti fino ad un massimo di euro 20.000,00 ma, per le cose non rinchiusi in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata col massimo di euro 8.500,00;*
- *per denaro (sia della famiglia, sia dell'azienda): 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.500,00;*
- *per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti, euro 13.500,00 per singolo oggetto.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata:

- in base **al valore allo stato d'uso**;
- a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 - Macchine agricole

Intendendosi per tali le macchine agricole facenti parte dell'azienda agricola e impiegate nella conduzione della medesima.

Per le macchine agricole **munite di targa di immatricolazione** l'assicurazione è operante esclusivamente se il Contraente o i suoi familiari risultino intestatari delle

medesime dalla Carta di Circolazione rilasciata dalle competenti autorità. Per esse l'assicurazione è operante anche quando si trovino **fuori dai fondi** dell'azienda agricola purché in territorio italiano.

Sono esclusi dalla partita i veicoli oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione.

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata in base al **valore commerciale con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 e comunque con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.**

Art. 3

Attrezzature

Intendendosi per tali i beni indicati nella Definizione “Attrezzature” facenti parte dell'azienda agricola, impiegati nella conduzione della medesima e **contenuti nei fabbricati**.

Sono esclusi dalla partita i beni oggetto di “contratti di leasing”, se coperti da polizza di assicurazione, nonché quelli assicurati con apposita polizza elettronica.

L'assicurazione è operante anche quando i beni si trovino **all'aperto purché nell'ambito dei fondi** relativi all'azienda. *In questi casi verrà applicato uno scoperto del 20% con un minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata:

- in base al **valore allo stato d'uso**;
- a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 4

Scorte e prodotti

Intendendosi per tali i prodotti agricoli raccolti, i beni e gli animali indicati nella relativa Definizione facenti parte dell'azienda agricola e **contenuti nei fabbricati**, ad eccezione delle api che possono trovarsi nelle arnie.

Sono esclusi dalla partita i prodotti agricoli prima del raccolto e gli animali domestici.

Limitatamente ai prodotti agricoli del suolo ed ai prodotti vitivinicoli ed oleari è ammesso che gli stessi possano essere contenuti in impianti quali: **silos, cisterne, vasche interrate, serre**, restando inteso che la garanzia è prestata sempreché il furto sia avvenuto mediante rottura o scasso; *in questi casi verrà comunque applicato uno scoperto del 20%.*

Limitatamente agli animali da cortile è ammesso che gli stessi possano trovarsi in **recinti** contigui a fabbricati nei quali dimorino abitualmente l'Assicurato o persone incaricate della sorveglianza; *in questi casi verrà comunque applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro 100,00.*

Per i beni rientranti in questa partita l'assicurazione è prestata:

- in base al **valore commerciale con applicazione di un limite massimo di indennizzo di euro 1.000,00 per gli animali da cortile e le api.**
- a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 5

- Bestiame** Intendendosi per tale i bovini (compresi i bufali), gli equini e i suini facenti parte dell'azienda agricola:
- **contenuti** nei fabbricati,
 - che si trovano **all'aperto** purchè **in recinti** contigui a fabbricati nei quali dimorino abitualmente l'Assicurato o persone incaricate della sorveglianza del bestiame.
- Sono esclusi dalla partita gli animali domestici e da cortile.*
- L'assicurazione è prestata:
- in base al **valore commerciale** con applicazione dei seguenti **limiti di indennizzo**:
 - euro 15.000,00 per ciascun toro;
 - euro 2.000,00 per ciascun animale diverso dai tori;
 - con applicazione di una **franchigia** di euro 500,00 per sinistro;
 - a **primo rischio assoluto** cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 6

- Caratteristiche dei fabbricati** *Il Contraente dichiara che i fabbricati e i locali contenenti le cose assicurate sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.*

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 7

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dai seguenti eventi:

- Furto**
- a) Furto avvenuto, salvo per le cose assicurate all'aperto, con le seguenti modalità:
- con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - uso fraudolento di chiavi;
 - commesso con introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale;
 - commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.
- Furto del dipendente**
- b) Furto avvenuto nei modi sopra descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 10 punto i), e purché si verifichino le seguenti circostanze:

SEZIONE FURTO

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Rapina

- c) Rapina, anche commessa da dipendenti, avvenuta nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei fondi stessi.

Portavalori

- d) Furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina

commessi, al di fuori dei locali dell'Azienda agricola nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, sulla persona del Contraente, dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e dei suoi familiari, durante il trasferimento dei valori alla sede dell'azienda agricola, a sedi di clienti, fornitori e banche, ad uffici aventi relazioni di affari o di servizio con il Contraente e viceversa.

Se il Contraente è una società l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dal Contraente.

Questa garanzia opera fino ad un massimo del 10% della somma assicurata con la partita "Effetti domestici", con il massimo di euro 2.000,00. In caso di sinistro opera uno scoperto del 20%.

Tumulti popolari

- e) Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Guasti ai beni

- f) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causate alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Art. 8**Ulteriori danni**

La Società inoltre indennizza le spese sostenute per la riparazione dei **guasti cagionati dai ladri** alle parti dei **fabbricati** che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo assicurativo.

Art. 9**Mezzi di chiusura dei locali**

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza,

metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con adeguate serrature o lucchetti;

- *inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammessi luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.*

Sono ammessi anche serramenti con vetri non stratificati di sicurezza: se il furto è commesso attraverso la rottura di tali vetri viene applicato lo **scoperto del 20%**.

Per i **locali adibiti ad uso diverso da quello abitativo** la garanzia opera con applicazione dello **scoperto del 20%** anche se il furto sia commesso attraverso mezzi di chiusura difformi da quelli sopra citati (per Macchine agricole e Bestiame restano ferme le specifiche disposizioni).

3. ESCLUSIONI

Art. 10

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;*
- e) da furto degli Effetti domestici avvenuti nei locali ad uso abitazione lasciati disabitati:*
 - *trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a Valori, gioielli e preziosi;*
 - *trascorse le ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate rientranti nella partita Effetti domestici;*
- f) da furto delle cose assicurate diverse dagli Effetti domestici dopo le ore 24 del 60° giorno (15° giorno per le cose all'aperto) di mancata custodia dei fondi;*
- g) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;*

SEZIONE FURTO

- h) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;*
- i) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da:*
- *persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7 punto b);*
 - *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
- l) *a cose detenute da clienti che fruiscono di servizi agrituristici.*

4. NORME OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO

Art. 11

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- b) *entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;*
- c) *ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- d) *conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;*
- e) *presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;*
- f) *dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.*

Art. 12

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 13

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto*

unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. *Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.*

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal contratto;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i relativi criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 15

Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per gli **Effetti domestici** e le **Attrezzature** si stima il relativo "valore allo stato d'uso" al momento del sinistro valutando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per qualità, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

SEZIONE FURTO

- per le **Macchine agricole**, le **Scorte e prodotti** e il **Bestiame** si stima il relativo valore commerciale al momento del sinistro, comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'Assicurato. Per le Macchine agricole tale valore si intende comprensivo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo aggiunti, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Art. 16

Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di tutti i beni rientranti nella partita assicurata al momento del sinistro e quello dei beni rimasti illesi o salvati o recuperati, stimati come al precedente articolo, dedotto il valore ricavabile dai beni danneggiati.

*Per le **Macchine agricole** l'ammontare del **danno parziale** viene determinato in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti riparate o sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.*

*Per le **raccolte e le collezioni** la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

*Per i **documenti** la Società risarcirà soltanto le spese di rifacimento.*

*Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società risarcirà soltanto le spese sostenute dall'assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.*

La Società non indennizza i danni indiretti quali, ad esempio, i cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 17

Assicurazione parziale per le Macchine agricole

*Se dalle stime fatte risulta che il valore della partita Macchine agricole, valutato in base ai criteri suesposti, eccedeva al momento del sinistro la **somma assicurata maggiorata del 20%**, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Nel caso in cui in polizza sia riportato tra i codici di clausole speciali il codice A343 – e pertanto non è operante il disposto dell'art. 6 "Indicizzazione" della PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI - non si terrà conto della maggiorazione del 20% delle somme assicurate.

Art. 18

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 19

Riduzione delle somme assicurate Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza nonché i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori vigenti all'inizio del periodo di assicurazione.

In caso di ulteriori sinistri la Società si impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti di indennizzo verso pagamento da parte del Contraente di un corrispondente premio determinato in funzione dell'entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione.

Art. 20

Eventuale scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto sia la franchigia, in caso di sinistro la Società rimborserà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 3 della PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI, senza tener conto dello scoperto e/o della franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 21

Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

FINE TESTO SEZIONE

SEZIONE FURTO

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE AGRICOLTURA

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente-Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

- **danni materiali** cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati,
 - **danni corporali** cioè morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento di attività:
 - inerenti alla **conduzione dell'azienda agricola** individuata in polizza ed
 - effettuate **nell'ambito dei relativi fondi**, salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 12.
- I massimali indicati in polizza indicano nell'ordine: il limite di risarcimento complessivo per ciascun sinistro, il sottolimito di risarcimento per ciascuna persona danneggiata e il sottolimito di risarcimento per i danni a cose.

L'assicurazione comprende anche i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché **conseguenti** ad un danno materiale o corporale indennizzabile ai termini del presente contratto nell'ambito del massimale indicato in polizza e fino a concorrenza del 20% dello stesso.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge purché rientranti tra quelle di cui all'art. 3.

L'assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6 sono considerate attività inerenti alla conduzione dell'azienda agricola, sempreché svolte nell'ambito dei relativi fondi:

- a) la conduzione degli immobili del fondo utilizzati nell'esercizio dell'azienda agricola compresa la relativa manutenzione ordinaria eseguita o fatta eseguire dall'Assicurato;
- b) i lavori di dissodamento, bonifica, disboscamento effettuati in proprio;
- c) la manutenzione e riparazione dei propri macchinari e attrezzature agricole;
- d) la detenzione e l'impiego di carburante e altri combustibili, consentiti dalla legge, in misura non eccedente le necessità aziendali;
- e) l'impiego, diverso dalla circolazione su strade pubbliche o aree equiparate, di macchine agricole e relativi rimorchi;
- f) l'impiego di veicoli a trazione animale ad uso privato;
- g) la detenzione e l'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, a termini dell'art. 13;
- h) proprietà e detenzione di animali da cortile (polli, tacchini, anatre, conigli ecc.),

- api domestiche e cani;
- i) la custodia di cabine e linee elettriche utilizzate per esclusivo uso agricolo;
 - j) il giardinaggio e la coltivazione degli orti.
- L'elenco è indicativo.

Art. 2

Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché gli altri familiari;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in relazione alla loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. nonché gli amministratori delle medesime;*
- e) *i clienti che fruiscono di servizi agrituristici svolti nel fondo.*

Art. 3

Responsabilità per fatto degli addetti

In caso di responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per fatto di terzi l'assicurazione opera esclusivamente in relazione a fatti dei sottoindicati soggetti (per danni materiali e danni corporali involontariamente cagionati a terzi) mentre attendono a lavori rientranti nell'ambito delle attività assicurate per conto dell'Assicurato:

- a) dipendenti dell'Assicurato, soci a responsabilità illimitata, familiari se si tratta di impresa a conduzione familiare;
- b) imprenditori agricoli che prestano personalmente ed in via occasionale la propria opera ai sensi dell'art. 2139 Cod. Civ.;
- c) altri prestatori d'opera, non dipendenti, dei quali il Contraente si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, compresi i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL;
- d) titolari e i dipendenti di ditte fornitrici o clienti purché attendano occasionalmente ad operazioni complementari (per esempio operazioni di carico e scarico o di ordinaria manutenzione).

Art. 4

Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Contraente-Assicurato (compreso il dipendente nominato, ai sensi del D.Lgs. 626/94, responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e/o dei soci a responsabilità illimitata e/o familiari se si tratta di impresa a conduzione familiare, per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi (*esclusi, in questo caso, anche il Contraente ed i suoi familiari*) nello svolgimento delle attività assicurate.

I massimali indicati in polizza restano, comunque, unici e invariati in caso di corresponsabilità con il Contraente o di responsabilità di più persone.

Se richiamata in polizza ed operante la Clausola Speciale VA31 (R.C.O.) sono

considerati terzi, ai fini della presente garanzia, anche i dipendenti del Contraente-Assicurato nonché i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL che subiscano infortuni (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 5

Franchigia

*Il pagamento degli indennizzi relativi a sinistri con **danni a cose** viene effettuato previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.*

2. ESCLUSIONI

Art. 6

Danni non assicurati

*L'assicurazione, per tutte le garanzie **compresa** la garanzia per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (se richiamata la clausola VA31), non opera per i danni:*

- a) conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;*
 - b) conseguenti alla detenzione o all'impiego di esplosivi;*
 - c) conseguenti all'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;*
 - d) conseguenti alla detenzione o all'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;*
 - e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
 - f) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;*
- inoltre l'assicurazione, **ad eccezione** della garanzia per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (se richiamata la clausola VA31), non opera anche per i danni:*
- g) subiti dalle persone trasportate su macchine agricole;*
 - h) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore o rimorchi, nonché da impiego di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;*
 - i) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché ad impoverimento, interruzione o deviazione di corsi d'acqua, nonché ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
 - j) derivanti da furto;*
 - k) derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
 - l) derivanti dall'esercizio della caccia;*
 - m) provocati da animali diversi da animali da cortile, api domestiche e cani;*
 - n) provocati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi e, comunque, provocati da coltivazioni transgeniche sperimentali;*

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- o) *provocati da attività di straordinaria manutenzione o da altri lavori straordinari su terreni, fabbricati, boschi ecc. (dissodamento, bonifica, disboscamento ecc.) non eseguite in proprio;*
- p) *provocati da attività di agriturismo o per cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 Cod. Civ.;*
- q) *subiti da cose sulle quali si effettuano lavori comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;*
- r) *subiti da cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, anche nel sottosuolo;*
- s) *subiti da fabbricati e cose in genere derivanti da assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.*

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Particolari si intendono **sempre operanti**; resta fermo quanto disposto nelle esclusioni e nelle restanti condizioni se non espressamente derogato.

Art. 7

Attività svolte fuori dai fondi

L'assicurazione comprende anche le seguenti attività inerenti all'attività dell'azienda agricola svolte fuori dai fondi ad essa relativi purché nell'ambito dei territori dei paesi dell'Europa Occidentale o comunque confinanti con l'Italia:

- a) effettuazione da parte di dipendenti e/o di soci a responsabilità illimitata e/o del titolare o di familiari se si tratta di impresa a conduzione familiare, di **approvvigionamenti** e **consegne** nonché di **trasferimenti** di beni mobili dell'azienda agricola compresa la partecipazione a **fiere e mercati** (ferma l'esclusione di cui al punto n) dell'art. 6), mostre ed esposizioni, relative al settore agricolo, incluse le operazioni di allestimento e smontaggio degli stands, anche in qualità di committente;
- b) effettuazione occasionale di **servizi per conto di altri imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2139 Cod. Civ.**

In relazione al punto b), a parziale deroga dell'art. 6 lett. k) e r) sono compresi i danni, anche se derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato, a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori ferma l'esclusione delle colture. *Questa estensione opera fino a concorrenza di un massimale pari a euro 80.000,00 per periodo assicurativo.*

Restano esclusi i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori e, comunque, verificatisi dopo l'ultimazione degli stessi.

In relazione ai punti a) e b) sono compresi:

- i danni a veicoli per trasporto di cose, macchine agricole e relativi rimorchi esclusivamente se causati da operazioni di carico e scarico e nei limiti di cui all'art. 9;
- i danni relativi a fattispecie disciplinate dalle Condizioni Particolari di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13, entro i limiti in esse previsti.

Art. 8**Servizi di altri imprenditori agricoli**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per morte o lesioni personali (*escluse le malattie professionali*) sofferte da imprenditori agricoli, in regola ai sensi del predetto D.P.R., mentre prestano **personalmente ed in via occasionale** la propria opera per conto dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2139 Cod. Civ. nell'ambito dei fondi relativi all'azienda;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati agli imprenditori di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente (*escluse le malattie professionali*) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Questa garanzia opera fino a concorrenza del massimale per danno a persona , con il limite comunque di euro 500.000,00 per periodo assicurativo.

Art. 9**Veicoli nel fondo**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 lett. r) sono compresi i danni a veicoli per trasporto di cose, macchine agricole e relativi rimorchi **sotto carico e scarico** ed agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori **in sosta**, nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, quando tali danni siano conseguenti allo svolgimento delle attività previste in polizza (ferma l'esclusione di cui al punto h) dell'art. 6).

Sono considerati terzi, limitatamente a questa estensione, esclusivamente i dipendenti, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL, i fornitori e gli appaltatori.

Restano esclusi i danni:

- *alle cose che si trovano nei mezzi stessi;*
- *da mancato uso del veicolo stesso.*

La franchigia per sinistro di cui all'art. 5 per danni a cose si applica per questa garanzia ad ogni veicolo danneggiato.

Art. 10**Condutture sotterranee**

A parziale deroga dell'art. 6 lett. r) sono compresi i danni materiali a condutture ed impianti sotterranei di terzi, che si trovano nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, nonché i danni materiali e corporali conseguenti.

Questa garanzia opera fino a concorrenza di un massimale pari a euro 25.000,00 per periodo assicurativo.

Art. 11**Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 6 lett. i) sono compresi i danni materiali e corporali da inquinamento derivante da **rottura accidentale** di impianti, serbatoi e contenitori, che si trovano nell'ambito dei fondi relativi all'azienda, utilizzati per le attività per cui opera l'assicurazione, semprechè le sostanze in essi contenute non siano vietate dalla legge.

Questa garanzia opera fino a concorrenza di un massimale pari a euro 50.000,00 per periodo assicurativo; resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il

minimo di euro 2.000,00 per sinistro.

Art. 12

Allevamenti di bestiame

A parziale deroga dell'art. 6 lett. m) sono compresi i danni provocati da bovini, equini, suini, struzzi, ovini e caprini facenti parte dell'azienda agricola, ovunque si trovino.

Restano comunque esclusi i danni ad altri animali e quelli da contagio.

Per i danni a cose la garanzia opera con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00 per ciascun sinistro e fino a concorrenza di un massimale pari a euro 50.000,00 per periodo assicurativo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13

Fitofarmaci

Per i **danni materiali** derivanti dall'impiego di fitofarmaci, sempreché consentiti dalla legge, l'assicurazione opera *fino a concorrenza di un massimale pari a euro 80.000,00 per periodo assicurativo.*

In caso di "inquinamento accidentale" si applicano i limiti previsti nell'art.11.

Art. 14

Vendita di prodotti dell'azienda

A parziale deroga dell'art. 6 lett. n) sono compresi i danni derivanti dalla vendita di prodotti dell'azienda agricola direttamente a consumatori **nell'ambito della medesima**, compresa la somministrazione occasionale per l'assaggio semprechè detta attività non sia qualificabile come attività agrituristica.

Per questa estensione:

- *sia la vendita, sia il danno devono avvenire in corso di efficacia dell'assicurazione;*
- *i massimali previsti in polizza per sinistro si intendono operanti per periodo assicurativo.*

Art. 15

Committenza lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati

A parziale deroga dell'art. 6 lett. o), l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione interessanti i fabbricati, in ordine a quanto previsto dal Decreto Legislativo 494/96.

Questa garanzia opera fino a concorrenza dei massimali previsti in polizza ma comunque non oltre euro 500.000,00 per periodo assicurativo.

Art. 16

Proprietà immobili

Qualora il Contraente sia anche proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili che si trovano nell'ambito dei fondi relativi all'azienda e utilizzati nell'esercizio della stessa (fabbricati e relative pertinenze, serre, terreni, piante nonché, **se ad uso privato**, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua ed altre opere in muratura), l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile, del Contraente ed eventualmente dei suoi familiari, per danni corporali e materiali involontariamente

cagionati a terzi, che possa derivare loro in relazione al possesso di tali beni immobili nonché alla manutenzione ordinaria degli stessi.

In relazione a questa garanzia sono esclusi anche i danni:

- *da interruzione o sospensione di attività professionali di ogni tipo;*
- *derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.*

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 17

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

*Per la **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** lett. a), se richiamata la clausola speciale VA31, il Contraente o l'Assicurato deve far denuncia alla Società degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'I.N.A.I.L. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.*

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti o documenti occorrenti regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 18**Gestione
della vertenza
di danno
e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

FINE TESTO SEZIONE

Il presente mod. VA06/03 è costituito da 8 pagine



Generali Italia S.p.A.

VALORE AGRICOLTURA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'azienda agricola

Contraente:

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE AGRICOLTURA SEZIONE BESTIAME

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Sinistro

La morte dell'animale conseguente ad infortunio o malattia.

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1 - Oggetto della assicurazione

Si intendono assicurati tutti i bovini facenti parte dell'azienda agricola individuata in polizza, **registrati presso la competente Autorità Sanitaria** ed allevati nell'ambito dei fondi dell'azienda medesima.

In caso di **morte** avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto a seguito di:

- infortunio che si verifichi durante il periodo di efficacia del contratto;
- malattia, (*salvo afta, leucosi, brucellosi, tubercolosi, encefalite spongiforme*), che insorga durante il periodo di efficacia del contratto;

la Società si obbliga a corrispondere un risarcimento determinato ai sensi dell'art. 12.

L'assicurazione comprende inoltre i casi di morte a seguito di:

- abbattimento di necessità autorizzato dalla Società quando un medico veterinario attesti con un certificato che l'abbattimento si è reso necessario per consentire il massimo utilizzo economico dell'animale colpito da infortunio o malattia e per il quale sia da ritenere certa, clinicamente, la morte;
- abbattimento ordinato dalla competente Autorità Sanitaria, *esclusi i casi di abbattimento di tutti i capi presenti in azienda*, nel qual caso il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società;
- parto, in tal caso il risarcimento è corrisposto per la sola fattrice;

- operazione chirurgica o inoculazione eseguita da veterinario che ne certifichi la immediata necessità e non procrastinabilità con l'intento di salvare la vita dell'animale colpito da infortunio o malattia durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 2

Condizioni di assicurabilità degli animali

Si intendono assicurati esclusivamente i bovini:

- identificati da marca auricolare apposta dalla competente Autorità Sanitaria e presenti nel "Registro Aziendale";
- di età superiore a sei mesi e inferiore a sette anni.

Gli animali nati in allevamento sono compresi in garanzia alle suddette condizioni.

Non sono assicurati gli animali di proprietà di terzi, anche se si trovano nell'ambito dell'azienda.

Art. 3

Composizione della stalla

L'assicurazione è prestata per i bovini di **razza da latte** nonché per quelli di razza da carne nei limiti sottoindicati.

E' consentita la presenza di bovini di razza da carne (compresi i maschi da riproduzione) nelle seguenti proporzioni:

- fino ad un totale di 5 bovini: 1 bovino da carne;
- da un totale di 6 a 10 bovini : 2 bovini da carne;
- da un totale di 11 a 15 bovini : 3 bovini da carne;
- da un totale di 16 a 20 bovini : 4 bovini da carne;
- da un totale di 21 a 25 bovini : 5 bovini da carne;
- oltre un totale di 25 bovini: 6 bovini da carne.

Il numero di capi indicato in polizza si intende riferito sia ai bovini di razza da latte, sia agli eventuali bovini di razza da carne ma entro il limite massimo consentito per questi ultimi.

In caso di presenza di un numero maggiore di bovini da carne rispetto a quello consentito il risarcimento per questi verrà ridotto in proporzione al rapporto tra il numero massimo consentito e il numero effettivo di bovini da carne presenti in stalla al momento del sinistro, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 13.

Art. 4

Operatività della assicurazione

L'assicurazione ha efficacia:

- per gli infortuni a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto;
- *per le malattie a partire dalle ore 24 del 60-esimo giorno di decorrenza del contratto.*

Art. 5**Trasferimenti di bestiame**

L'assicurazione comprende anche i sinistri conseguenti ad infortuni o malattie verificatisi quando il bestiame si trovi fuori dai fondi indicati in polizza ma **esclusivamente** in occasione di trasferimento e permanenza:

- presso cooperative sociali (escluso l'alpeggio);
- in centro genetico;
- a mercati, fiere e manifestazioni zootecniche;

purché nell'ambito del territorio italiano.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) *fornire agli animali durante la permanenza fuori dal fondo le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico-sanitarie e di attacco e spazio sufficiente;*
- b) *trasferire gli animali nelle condizioni di aerazione e possibilità di movimento necessarie alla specie trasportata con la scorta di idoneo e sufficiente personale;*
- c) *utilizzare per le operazioni di carico e scarico ponti e passerelle di provata solidità, muniti di sponde nonché di adottare gli accorgimenti necessari a diminuire il rischio.*

La Società non è obbligata per i sinistri, direttamente o indirettamente, conseguenti all'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo.

Art. 6**Acquisto di bestiame**

Per il bestiame proveniente da altri allevamenti l'assicurazione ha efficacia:

- per gli infortuni a partire dall'arrivo nell'ambito dell'azienda agricola individuata in polizza;
- per la malattie a partire dalle ore 24 del 180-esimo giorno di arrivo in azienda.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) *non introdurre nell'allevamento animali affetti da malattie contagiose o che provengano da allevamenti in cui si siano verificati casi di contagio nei tre mesi precedenti;*
- b) *far visitare da un Medico Veterinario gli animali acquistati e far certificare dal medesimo l'assenza di malattie e di difetti fisici prima dell'arrivo nell'azienda;*
- c) *accertare che sia stata effettuata sugli animali acquistati adeguata profilassi immunizzante o, in caso contrario, effettuarla prontamente;*
- d) *ottenere, per gli animali provenienti dall'estero, i certificati di origine e sanità rilasciati dalle Autorità dei paesi di provenienza e, comunque, accertare che risultino sani alla visita sanitaria al confine.*

La Società non è obbligata per i sinistri, direttamente o indirettamente, conseguenti all'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo.

Non sono comunque compresi in assicurazione i capi di bestiame provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 7

Obblighi generali del Contraente *Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di consentire in qualsiasi momento, che la Società proceda, a mezzo di veterinari o consulenti della stessa indicati, a visitare gli animali assicurati od ispezionare i luoghi di loro stazionamento, di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

La Società non è obbligata per ogni sinistro verificatosi durante tutto il periodo di inosservanza di tale obbligo.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di attenersi alle norme vigenti del Regolamento di Polizia Veterinaria o di altri provvedimenti zooprofilattici disposti dalla competente Autorità sanitaria.

La Società non è obbligata per i sinistri, direttamente o indirettamente, conseguenti all'inosservanza di tale obbligo.

2. ESCLUSIONI

Art. 8

Esclusioni

La Società non è obbligata per i sinistri causati, direttamente o indirettamente, da:

- a) esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- d) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti terrorismo o sabotaggio;*
- e) incendio, esplosione, scoppio, fulmine e relativi fumi, gas e vapori;*
- f) onda sonora, caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali;*
- g) scariche correnti od altri fenomeni elettrici;*
- h) asfissia per fumo gas e vapori da guasto di impianti al servizio dell'azienda;*
- i) fuoriuscita di acqua condotta da rottura di tubazioni degli impianti al servizio dell'azienda;*
- j) lesioni causate da atti dolosi di terzi (furto, abigeato, rapina ecc.) anche se tentati;*
- k) avvelenamento da qualsiasi causa determinato;*
- l) lesioni causate da dolo o colpa grave del contraente, di suoi dipendenti o di persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché delle persone a cui è affidato il bestiame;*
- m) lesioni causate da partecipazione a gare e competizioni;*
- n) malattie o difetti fisici preesistenti alla decorrenza dell'assicurazione;*
- o) afta, leucosi, brucellosi, tubercolosi, encefalite spongiforme.*

3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 9

Obblighi in caso di infortunio o malattia

In caso di infortunio o del manifestarsi di una malattia il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) *darne immediato avviso alla Società precisando il luogo dove si trova l'animale;*
- b) *sottoporre immediatamente ed a proprie spese l'animale assicurato a visita veterinaria con la conseguente stesura, da parte del veterinario stesso, di un rapporto circostanziato da far pervenire non appena possibile alla Società;*
- c) *concordare con la Società le misure per evitare il danno.*

Inoltre, in caso di malattia contagiosa, il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di:

- d) *avvertire la competente Autorità sanitaria e seguire i provvedimenti zooprofilattici da essa disposti;*
- e) *provvedere all'isolamento degli animali colpiti o probabilmente contagiati.*

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo può comportare la perdita del diritto al risarcimento.

Art. 10

Obblighi in caso di sinistro

In caso di morte a seguito dell'infortunio o della malattia il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) *disporre immediatamente la constatazione del decesso da parte di un Medico Veterinario, con indicazione delle cause, delle modalità e del luogo del decesso;*
- b) *darne avviso alla Società quanto prima e non oltre tre giorni precisando il luogo dove si trova l'animale;*
- c) *trasmettere alla Società copia del rapporto di cui al punto a);*
- d) *tenere le spoglie a disposizione della Società salvo documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;*
- e) *consentire che venga svolta l'autopsia in presenza di un Medico Veterinario incaricato dall'Impresa.*

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo può comportare la perdita del diritto al risarcimento.

Art. 11

Procedura per la determinazione del risarcimento

L'ammontare del risarcimento è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. *Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è*

avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12

- Determinazione del risarcimento** Il risarcimento si determina in misura pari al 75% del **valore commerciale** di ciascun animale al momento del sinistro, compresi gli oneri fiscali ma dedotto:
- il valore dei recuperi;
 - rifusioni e contributi spettanti al Contraente a termini di legge;
- con i seguenti limiti massimi di indennizzo:
- per capo: euro 1.000,00;
 - per anno assicurativo:
 - euro 2.000,00 se gli animali assicurati sono in numero non superiore a 5;
 - euro 5.000,00 se gli animali assicurati sono in numero superiore a 5 e non superiore a 10;
 - euro 10.000,00 se gli animali assicurati sono in numero superiore a 10 e non superiore a 20;
 - euro 15.000,00 se gli animali assicurati sono in numero superiore a 20.

Art. 13

Assicurazione parziale *Se al momento del sinistro risulta che il numero degli animali, allevati nell'azienda e rientranti nelle condizioni di assicurabilità, supera di oltre il 30% il numero dichiarato in polizza, la Società liquida il risarcimento per ciascun animale sinistrato in **proporzione** al rapporto fra il numero dichiarato, maggiorato del 30%, e quello risultante al momento del sinistro.*

Il limite massimo per capo è assoggettato alla medesima riduzione proporzionale.

Se il numero dichiarato è inferiore o pari a sei, la riduzione proporzionale si applica se il numero effettivo di animali supera il numero dichiarato di due o più unità.

Il limite massimo per anno assicurativo non è assoggettato ad alcuna riduzione e resta determinato in funzione del numero dichiarato in polizza (senza maggiorazione).

Art. 14

Pagamento del risarcimento Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato il risarcimento la Società provvede al pagamento dello stesso entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

FINE TESTO SEZIONE